

Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).

SOMMARIO

Art.1 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 30/2015

Art. 2 - Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali. Inserimento dell'articolo 48 bis nella l.r. 30/2015

Art. 3 - Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 30/2015

Art. 4 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 141 della l.r. 30/2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), n) ed o) dello Statuto regionale;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 26 che stabilisce la regola secondo cui le Regioni costituiscono un apposito fondo per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati dalla fauna selvatica;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, ed in particolare l'articolo 22 che al comma 6 pone il principio del divieto dell'attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, sottoponendo a regime di tutela gli animali che vivono all'interno delle aree protette;

Vista la legge regionale 9 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) che disciplina il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esterno della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003, 41/2005 , 68/2011 , 65/2014) che all'articolo 2 a decorrere dal 1 gennaio 2016 trasferisce in capo alla Regione le

funzioni in materia di agricoltura, di caccia nonché di parchi ed aree protette sino ad allora esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Considerato quanto segue:

1. E' necessario disciplinare la materia del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole nelle riserve naturali regionali, in cui vige il principio del divieto dell'attività venatoria, fatti salvi gli interventi di contenimento finalizzati alla conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali.

2. E' altresì necessario precisare, nell'ambito delle misure di sostegno alle attività economiche e produttive eco-compatibili di cui all'articolo 58 della l.r. 30/2015, che tra le attività, opere ed interventi aventi finalità agro-ambientali che beneficiano di priorità nell'attribuzione di finanziamenti, sono compresi anche gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli che operano nel sistema delle aree protette, in ragione del particolare regime vincolistico cui gli stessi sono sottoposti.

3. E' necessario altresì uniformare le procedure e semplificare i riferimenti per i cittadini, individuando i soggetti competenti per macroaree alla verifica dei danni ed alla determinazione dei contributi per l'indennizzo e per gli interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi nelle riserve regionali;

Approva la presente legge

Art. 1

Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 30/2015

1. Al comma 4, lettera c, numero 1) dell'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), dopo le parole "dei territori interessati" sono aggiunte le seguenti: "anche con riferimento al risarcimento dei danni da fauna selvatica ed ai contributi per l'attività di prevenzione degli stessi".

Art. 2

Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali. Inserimento dell'articolo 48 bis nella l.r. 30/2015

1. Dopo l'articolo 48 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:

“Art. 48 bis – Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali

1. La Regione prevede a favore degli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al registro delle imprese, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, un indennizzo per il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali, entro i limiti delle apposite risorse disponibili nel bilancio regionale. L'indennizzo non è cumulabile con altre forme di finanziamento

finalizzate al ristoro della medesima perdita o riduzione della produzione agricola nonché dello stesso danneggiamento delle opere approntate sui fondi.

2. Al fine di promuovere e potenziare la prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna all'interno del sistema regionale delle aree protette, la Regione prevede a favore degli imprenditori che operano nelle riserve regionali l'erogazione di contributi per il sostegno economico di opere e azioni tese a minimizzare i rischi in funzione delle specie presenti, nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 49.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, in coerenza con gli atti della programmazione regionale ed in armonia con quanto disposto in materia per il restante territorio regionale, definisce:

- a) i criteri e le modalità per la determinazione dei danni e per l'attribuzione, la quantificazione e l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1;
- b) gli indirizzi ed i criteri per l'attribuzione, la determinazione e l'erogazione dei contributi per la prevenzione dei danni di cui al comma 2 nonché i casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi.

4. Per l'accertamento dei danni e la determinazione degli indennizzi nonché per l'assegnazione e la determinazione dei contributi agli imprenditori agricoli per l'attività di prevenzione dei danni all'interno delle riserve regionali, suddivise per macroaree, la Regione si avvale dei parchi regionali, previa stipula delle convenzioni di cui agli articoli 12, comma 4 lettera c) e 46, comma 3 della l.r. 30/2015 che definiscono le modalità di svolgimento delle attività previste, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale.

5. Resta ferma la competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali e degli enti parco regionali a provvedere all'indennizzo ed alla prevenzione dei danni da fauna selvatica all'interno del territorio di competenza in conformità ai rispettivi ordinamenti.

6. Le risorse finalizzate agli indennizzi ed alle attività di prevenzione nelle riserve regionali nonché alle attività per la loro determinazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, nell'ambito del documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano di cui all'articolo 12, comma 4. “.

Art. 3

Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 30/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “in campo agricolo ed energetico” sono inserite le seguenti: “ivi compresi gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli,”.

Art. 4

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 141 della l.r. 30/2015

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 141 della l.r. 30/2015 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali di cui all'articolo 48 bis, comma 1 è autorizzata la spesa di euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela,

valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

3 ter. Ai fini del sostegno regionale per l’attività di prevenzione nelle riserve regionali di cui all’articolo 48 bis, comma 2 è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.

3 quater. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3 ter, al bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2020

- in diminuzione, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 40.000,00;

- in aumento, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, euro 40.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 40.000,00;

- in aumento, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, euro 40.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 40.000,00;

- in aumento, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, euro 40.000,00.

3 quinquies. Ai fini della copertura della spesa per le convenzioni con gli enti parco regionali di cui all’articolo 48 bis, comma 4 è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

3 sexies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.